

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

sentenza 21 febbraio 2013, n. 1068

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7157 del 2003, proposto da S.F.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Saveri, con domicilio eletto  
presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Gestione Liquidatoria ex U.S.L. VT/3, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE terza BIS n.  
02015/2003, resa tra le parti, concernente retribuzione differenziale per  
mansioni superiori;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2013 il consigliere  
Bruno Rosario Polito e udito l'avv. Saveri per il ricorrente;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio, notificato il 15 giugno 2001, il sig. S.F., appartenente ai ruoli regionali del personale delle unità sanitarie locali, formulava domanda di riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori espletate nel periodo gennaio 1979 - 31 dicembre 1994 in qualità di coordinatore del C.E.D., con annullamento del provvedimento di segno negativo al riguardo adottato in data 20 aprile 2001 dalla gestione liquidatoria dell' U.S.L. VT3.

Con sentenza n. 2015 del 2003 il T.A.R. adito declinava la propria giurisdizione, sul rilievo che il contenzioso introdotto investe la gestione di un rapporto di lavoro contrattualizzato, per il quale - ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 68 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (da ultimo, riprodotto all'art. 63 del t.u. n. 165 del 2001) - sussiste la cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Avverso detta sentenza il sig. S. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R., sottolineando che l'oggetto del contendere non è limitato alla sola pretesa di riconoscimento di una maggiore retribuzione, ma è indirizzato anche ad ottenere l'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate.

La Gestione liquidatoria della ex U.S.L. VT/3 non si è costituita in giudizio.

2. L'appello è infondato.

2.1. L'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - norma vigente alla data di proposizione del ricorso ed alla quale deve farsi riferimento ai fini della determinazione della giurisdizione ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. - prevede la cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro per "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" con esclusione delle categorie di dipendenti di cui alla comma 4 della disposizione medesima.

La chiara lettera della legge - diversamente da quanto dedotto dall'appellante - non discrimina affatto, agli effetti del riparto di giurisdizione, fra contenzioso relativo al trattamento economico e pretese che investono lo stato giuridico del pubblico dipendente.

Correttamente il T.A.R. ha individuato il perimetro della residuale competenza del giudice amministrativo alle sole controversie relative a "procedure concorsuali" (art. 63, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001) ed agli atti che sono espressione della potestà di organizzazione dell'ente pubblico.

Sotto ulteriore profilo, ad integrazione della motivazione del primo giudice e pur in assenza di specifiche deduzioni sul punto nell'atto di appello, va rilevato che il contenzioso introdotto riguarda un periodo di rapporto del lavoro anteriore al 30 giugno 1998, data che indica il dies a quo del subentro del giudice ordinario nella giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego.

In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998, riprodotto all'art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla predetta data del 30 giugno 1998 "restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Nella specie, come prima esposto, il ricorso è stato notificato il 16 giugno 2001 e depositato il successivo 19 giugno e dunque rientra nell'ipotesi di decadenza prevista dalla norma suindicata.

Nessuna determinazione è da adottarsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita l'appellata gestione liquidatoria.

### **P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata..

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Cacace, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere